



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 281 DI DATA 21 Ottobre 2020

OGGETTO:

Revoca del certificato "Comune amico della famiglia - Family in Italia" al Comune di Corsano (LE).
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità".

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente il “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” e s.m.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale con deliberazione n. 219 di data 10 febbraio 2006 che ha istituito il marchio di attenzione “Family in Trentino”, che vuole qualificare un territorio amico della famiglia, laddove attuare una forte politica promozionale a favore delle famiglie;
- vista la determinazione n. 315 di data 11 luglio 2018 concernente la ”Approvazione manuale d'uso dei marchi famiglia. Art. 16 della legge provinciale provinciale n. 1/2001” ed in particolare il punto 3) che sancisce che le organizzazioni che ottengono il marchio sono tenute ad utilizzarlo rispettando i principi e le regole contenute nel Manuale;
- vista la deliberazione n. 460 di data 31 marzo 2016 di approvazione dell'accordo volontario di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, col quale si intende diffondere lo standard a livello nazionale e che ha stabilito i requisiti per la certificazione di “Comune amico della famiglia”;
- vista la determinazione n. 391 di data 7 settembre 2017 dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili con la quale è stato approvato il modello di domanda e i relativi allegati per la richiesta di assegnazione del marchio “Comune amico della famiglia”;
- considerato che nel modello di domanda richiamato nella linea precedente vi è il modulo 7757 “Note informative: Requisiti per ottenere la certificazione “Comune amico della famiglia”;
- vista la determinazione n. 507 di data 24 novembre 2017, con la quale l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili assegnava il marchio “Comune amico della famiglia” al Comune di Corsano (LE);
- preso atto che il Comune di Corsano è stato conseguentemente iscritto nel Registro dei soggetti pubblici e privati certificati “Amici della famiglia” nella sezione “Comuni nazionali” con il numero di iscrizione pari a “7” (sette);
- considerato che con nota port. n. 681523 di data 28/11/2017 è stata data comunicazione di assegnazione del marchio “Comune amico della famiglia” al Comune di Corsano;
- considerato che con nota prot. n. 783503 di data 24 dicembre 2018, l'Agenzia per la famiglia richiedeva al Comune di Corsano l'aggiornamento del Piano degli interventi in materia di politiche familiari;
- vista altresì la deliberazione n. 84 di data 9 maggio 2019 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano degli interventi in materia di politiche familiari per l'anno 2019”, acquisita dall'Agenzia per la famiglia al protocollo n. 385583 di data 17 giugno 2019;
- considerato che successivamente, con nota prot. n. 834933 di data 24 dicembre 2019, si richiedeva al Comune di Corsano di trasmettere l'aggiornato Piano delle politiche familiari per l'anno 2020 e la relativa delibera di approvazione entro il 31 marzo 2020, pena la decadenza della certificazione in essere;

- considerata anche la nota di “sollecito aggiornamento del piano degli interventi in materia di politiche familiari per l’anno 2020”, prot. n. 439002 di data 23 luglio 2020, con cui si chiedeva di ottemperare alla trasmissione del Piano delle politiche familiari entro il 31 agosto 2020, pena la revoca della certificazione in essere;
- considerato infine che con comunicazione prot. n. 534013 di data 21/09/2020, l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili diffidava il Comune di Corsano a trasmettere il Piano delle politiche familiari entro 5 giorni dalla data di ricevimento della medesima nota, ribadendo la revoca della certificazione in essere;
- accertato che alla data del 20 ottobre 2020 il Comune di Corsano non ha ottemperato alla trasmissione della documentazione richiesta;
- riscontra pertanto la perdita da parte del Comune di Corsano di uno dei requisiti fondamentali e sostanziali che erano alla base del rilascio del marchio costituito dalla presenza di un Piano famiglia aggiornato;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020 con la quale è stato riapprovato l’atto organizzativo della Provincia e definite anche le funzioni dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- visto l’art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- visto il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 del 25/01/2019 concernente “Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 aggiornato. Approvazione della policy in materia di privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso”;
- dato atto che i dati sono stati trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy,

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni citate in premessa, con la revoca del marchio "Comune amico della famiglia" assegnato al Comune di Corsano, sito in Corsano, Via della Libertà, con determinazione n. 507 di data 24 novembre 2017;
- 2) di disporre, per effetto della revoca di cui al precedente punto 1), l’aggiornamento del Registro dei soggetti pubblici e privati certificati “Amici della famiglia” nella sezione “Comuni nazionali”;
- 3) di dare atto che la presente decisione verrà comunicata al Comune sopra citato;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio provinciale;

5) di stabilire che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza del presente provvedimento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Luciano Malfer